



CITTÀ DI ALBIGNASEGO

Provincia di Padova

Codice fiscale: 80008790281
Partita IVA: 00939330288

Via Milano, 7
35020 – Albignasego (PD)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ALIENAZIONE E DELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI

- Approvato con delibera C.C. n. 21 del 25.03.2015
- Modificato con delibera C.C. n. 21 del 18.05.2020
- Modificato con delibera C.C. n. 14 del 30.04.2024
- Modificato con delibera C.C. n. 4 del 28.01.2026

SOMMARIO

SEZIONE I - L'ALIENAZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI IN GENERALE.....	3
TITOLO I - NORME GENERALI.....	3
ARTICOLO 1 - FINALITÀ ED OGGETTO.....	3
ARTICOLO 2 - I BENI E LE RELATIVE CLASSIFICAZIONI.....	3
TITOLO II - I BENI PUBBLICI E LE PROCEDURE DI ALIENAZIONE.....	4
CAPO I - I BENI PUBBLICI.....	4
ARTICOLO 3 - BENI DEMANIALI.....	4
ARTICOLO 4 - BENI PATRIMONIALI INDISPONIBILI.....	4
ARTICOLO 5 - BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI.....	4
ARTICOLO 6 - ASSEGNAZIONE DEI BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE.....	4
ARTICOLO 7 - BENI ALIENABILI.....	4
CAPO II - PROCEDURE DI ALIENAZIONE.....	5
ARTICOLO 8 - PROGRAMMA DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE.....	5
ARTICOLO 9 - PREZZO DI VENDITA.....	5
ARTICOLO 10 - DIRITTO DI PRELAZIONE E OFFERTA DI VENDITA.....	6
ARTICOLO 11 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	6
ARTICOLO 12 - PROCEDURE DI VENDITA.....	6
ARTICOLO 13 - ASTA PUBBLICA.....	7
ARTICOLO 14 - ASTA PUBBLICA - OFFERTE.....	7
ARTICOLO 15 - ASTE DESERTE.....	8
ARTICOLO 16 - GARANZIE E CAUZIONE.....	8
ARTICOLO 17 - TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA.....	8
ARTICOLO 18 - GARA UFFICIOSA.....	9
ARTICOLO 19 - PERMUTA.....	9
TITOLO III - CONCESSIONI E LOCAZIONI.....	10
ARTICOLO 20 - PROCEDIMENTO PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE.....	10
ARTICOLO 21 - DURATA DELLE CONCESSIONI E DELLE LOCAZIONI.....	10
ARTICOLO 22 - STIPULA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE E DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE.....	10
ARTICOLO 23 - DECADENZA E REVOCÀ DELLA CONCESSIONE.....	11
ARTICOLO 24 - RISOLUZIONE E RECESSO DELLA LOCAZIONE.....	11
ARTICOLO 25 - CONDIZIONI DELLE CONCESSIONI E DELLE LOCAZIONI.....	12
ARTICOLO 26 - LAVORI DI MANUTENZIONE.....	12
ARTICOLO 27 - EFFETTI DELLA CONCESSIONE E DELLA LOCAZIONE - MIGLIORIE.....	12
ARTICOLO 28 - CRITERI E PROCEDIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI BENI IMMOBILI A TITOLO GRATUITO	12
ARTICOLO 29 - DETERMINAZIONE DEL CANONE.....	13
ARTICOLO 30 - DISCIPLINA DEI RAPPORTI IN CORSO.....	13
SEZIONE II - LO SPORT E GLI IMPIANTI SPORTIVI (ABROGATA).....	14
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI (ABROGATO)	14
ARTICOLO 31 - OGGETTO E SCOPO (ABROGATO).....	14
ARTICOLO 32 - DEFINIZIONI (ABROGATO).....	15
ARTICOLO 33 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (ABROGATO).....	16
ARTICOLO 34 - COMPETENZE (ABROGATO).....	17
ARTICOLO 35 - FORME DI GESTIONE, ACCESSO E USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (ABROGATO).....	18
TITOLO II - AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A TERZI (ABROGATO).....	18
ARTICOLO 36 - TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO A TERZI (ABROGATO).....	18
CAPO I - DISPOSIZIONI PER LE CONCESSIONI IN USO (ABROGATO).....	19
ARTICOLO 37 - SOGGETTI ASSEGNNATARI DEGLI SPAZI (ABROGATO).....	19
ARTICOLO 38 - PROCEDURA PER LE CONCESSIONI IN USO ABROGATO).....	19
ARTICOLO 39 - SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCÀ DELLE ASSEGNAZIONI IN USO (ABROGATO).....	20
CAPO II - DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (ABROGATO).....	21
ARTICOLO 40 - MODALITÀ PER LA CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE ED USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA (ABROGATO).....	21
ARTICOLO 41 - MODALITÀ PER LA CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE ED USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CON RILEVANZA ECONOMICA (ABROGATO).....	22
ARTICOLO 42 - MODALITÀ PARTICOLARI DI GESTIONE CONNESSE A INVESTIMENTI DI SOGGETTI TERZI (ABROGATO)	23
ARTICOLO 43 - RAPPORTO CONCESSORIO - CONTENUTO SPECIFICO DELLE CONVENZIONI (ABROGATO).....	23
ARTICOLO 44 - SOGGETTI AFFIDATARI (ABROGATO).....	24
ARTICOLO 45 - SCELTA DELL'AFFIDATARIO (ABROGATO).....	24

ARTICOLO 46 - DURATA DELLA CONCESSIONE E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO (ABROGATO).....	25
ARTICOLO 47 - NORME GENERALI SULLA MANUTENZIONE (ABROGATO).....	26
ARTICOLO 48 - DIVIETO DI SUB CONCESSIONE (ABROGATO).....	27
CAPO III - VIGILANZA, CONTROLLO E TARiffe (ABROGATO).....	27
ARTICOLO 49 - NORME GENERALI SULLA VIGILANZA (ABROGATO).....	27
ARTICOLO 50 - SANZIONI, RISOLUZIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI (ABROGATO).....	27
ARTICOLO 51 - TARIFFE PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (ABROGATO).....	28
TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI – ESCLUSIONI (ABROGATO).....	28
ARTICOLO 52 – ESCLUSIONI (ABROGATO).....	28
ARTICOLO 53 – RINVII (ABROGATO).....	28
ARTICOLO 54 - NORME TRANSITORIE IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI (ABROGATO).....	29
SEZIONE TERZA - DISPOSIZIONI FINALI.....	29
ARTICOLO 55 - ENTRATA IN VIGORE.....	29
ALLEGATO A (ABROGATO).....	30
CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (ABROGATO).....	30
ALLEGATO B (ABROGATO).....	32
NORME SULLA MANUTENZIONE (ABROGATO).....	32
ALLEGATO C (ABROGATO).....	33
NORME D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (ABROGATO).....	33
A) UTILIZZO ED ACCESSO (ABROGATO).....	33
B) IMPIANTI E ATTREZZATURE (ABROGATO).....	34

SEZIONE I - L'ALIENAZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI IN GENERALE

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Finalità ed oggetto

1. Con il presente regolamento, adottato nell'esercizio della potestà riconosciuta all'art. 7 del D. Lgs. n. 267/2000, il Comune di Albignasego intende disciplinare le alienazioni e le valorizzazioni del proprio patrimonio immobiliare ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, secondo i principi generali dell'attività amministrativa fissati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile (L. 24.12.1908 n. 783 e R.D. 17.06.1909 n. 454).
2. Il presente Regolamento costituisce *lex specialis* per le procedure in esso contemplate e deve applicarsi con prevalenza sulle norme eventualmente contrastanti contenute in altri Regolamenti dell'Ente.

Articolo 2 - I beni e le relative classificazioni

1. Il Comune di Albignasego è titolare di un insieme di beni che costituiscono il patrimonio immobiliare, disciplinato secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.
2. La gestione dei beni immobili, appartenenti a qualsiasi titolo al Comune, è ispirata ai principi generali di economicità, efficienza, efficacia, produttività, redditività nonché di razionalizzazione delle risorse e valorizzazione di esse. È specificamente perseguito l'obiettivo del mantenimento e del miglioramento della valorizzazione del patrimonio attraverso attività mirate a prevenire lo stato di degrado dei beni, con interventi tesi a garantire l'idoneità agli scopi ai quali sono stati destinati.
3. I beni immobiliari appartenenti a qualsiasi titolo al Comune si suddividono in:
 - a) beni soggetti al regime giuridico del demanio pubblico, ai sensi degli artt. 822 e 824 del Codice Civile;
 - b) beni patrimoniali indisponibili (art. 826 del Codice Civile);
 - c) beni patrimoniali disponibili.
4. I beni demaniali e patrimoniali indisponibili sono prioritariamente utilizzati per il conseguimento diretto delle finalità istituzionali dell'Ente e subordinatamente impiegati con finalità di garanzia dell'autonomia finanziaria dello stesso.
5. I beni patrimoniali disponibili sono utilizzati prioritariamente al fine di garantire entrate economiche all'Ente.
6. I beni trasferiti al Comune a titolo gratuito in forza di norme speciali statali e regionali sono amministrati e gestiti secondo le specifiche disposizioni di legge che ne regolano il trasferimento e, laddove con queste compatibili, con le norme del presente regolamento.

TITOLO II - I BENI PUBBLICI E LE PROCEDURE DI ALIENAZIONE

CAPO I - I BENI PUBBLICI

Articolo 3 - Beni demaniali

1. Per i beni comunali soggetti al regime del demanio pubblico valgono le disposizioni di cui agli artt. 823, 824 e 1145 del Codice Civile. Essi sono, pertanto inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti delle leggi che li riguardano.
2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1), in via esemplificativa, il demanio stradale, gli acquedotti, gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico, le raccolte dei musei e della pinacoteca, degli archivi e della biblioteca, i cimiteri e i mercati comunali.

Articolo 4 - Beni patrimoniali indisponibili

1. Per i beni patrimoniali indisponibili valgono le disposizioni di cui all'art. 828 del Codice Civile. Essi, pertanto non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.
2. Ai sensi dell'art. 826 comma 3 del Codice Civile fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune di Albignasego, ad esempio, gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici, con i loro arredi e gli altri beni di proprietà comunale destinati ad un pubblico servizio.

Articolo 5 - Beni patrimoniali disponibili

1. Sono disponibili i beni non compresi nella categoria di quelli soggetti al regime di demanio pubblico od in quella dei beni indisponibili.
2. I beni disponibili si distinguono in immobili ad uso abitativo ed in immobili ad uso non abitativo; sono altresì beni disponibili le aree di proprietà del Comune non utilizzate a fini istituzionali e non destinate a "standard urbanistici".
3. I beni disponibili sono concessi in godimento a terzi tramite contratti di diritto privato previsti dal Codice Civile e possono essere alienati nel rispetto delle norme vigenti.

Articolo 6 - Assegnazione dei beni di proprietà comunale

1. L'Ufficio Patrimonio predisponde, aggiorna e detiene un elenco delle proprietà Comunali, distinto per tipologie di beni, come specificate negli articoli che precedono, redatto sulla base delle informazioni fornite dagli altri Settori comunali di cui al comma 2.
2. I beni immobili di proprietà comunale, destinati al conseguimento diretto di finalità istituzionali, sono assegnati alla gestione dei diversi Settori Comunali, quali dotazione strumentale per il raggiungimento dei predetti fini istituzionali.
3. I beni immobili di proprietà comunale non destinati al conseguimento diretto di finalità istituzionali e utilizzati al fine di garantire entrate economiche all'Ente sono affidati in gestione al Settore Patrimonio.

Articolo 7 - Beni alienabili

1. Sono alienabili e quindi suscettibili di essere inseriti nel Piano delle alienazioni di cui all'art. 1:
 - a) I beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile del Comune, come risulta dalla Conservatoria dei Registri immobiliari, nonché i beni dei quali il Comune è

divenuto proprietario a titolo originario per espropriazione, usucapione, invenzione e altre cause;

- b) I beni immobili facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune per i quali sia cessata la destinazione a pubblico servizio, ex art. 829, secondo comma, del Codice Civile;
- c) I beni immobili facenti parte del demanio del Comune per i quali sia intervenuto o intervenga contestuale motivato provvedimento di sdemanializzazione;
- d) I diritti reali costituiti sui beni immobili di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

2. L'inserimento degli immobili nel Piano di cui all'articolo successivo ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica.

3. La vendita di beni vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo dello Stato a fondo perduto, è preceduta dall'espletamento della formalità liberatoria dal vincolo.

4. Per i beni d'interesse storico ed artistico debbono essere preliminarmente osservate le vigenti disposizioni in tema di autorizzazione alla vendita.

CAPO II - PROCEDURE DI ALIENAZIONE

Articolo 8 - Programma di alienazione e valorizzazione

1. Per l'alienazione e la valorizzazione dei beni immobili secondo quanto previsto dall'art. 58 del D.L. 25.06.2008, n. 112 convertito, con modificazioni, nella L. 06.08.2008, n. 133, ed eventualmente anche con l'indicazione degli immobili da acquisire, il Consiglio Comunale approva il piano annuale e triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari predisposto dalla Giunta, che costituisce documento fondamentale di programmazione delle vendite immobiliari che il Comune intende avviare negli esercizi finanziari di riferimento.

2. Il Piano contiene l'elenco dei beni immobili da alienare e da valorizzare, con una sintetica descrizione delle loro caratteristiche principali e del valore di massima dei singoli beni.

3. Il Piano, che costituisce atto fondamentale del Consiglio ai sensi dell'art. 42, secondo comma lettera I) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è approvato annualmente come allegato del Bilancio e deve essere coordinato con la programmazione economico-finanziaria pluriennale. La deliberazione del Consiglio di approvazione del Piano costituisce variante allo strumento urbanistico generale.

4. Il Piano delle Alienazioni può essere modificato o integrato in relazione al cambiamento di classificazione del bene, alle mutate esigenze dell'Amministrazione inerenti fini istituzionali, al verificarsi di situazioni contingenti di urgenza e necessità.

5. L'inserimento dei beni immobili nell'elenco di cui al Piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne consente l'alienabilità.

6. L'elenco di cui al suddetto Piano, da pubblicare mediante le forme previste dall'Ente, ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto (ex art. 58, comma 3, D.L. n. 112/2008), decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente.

Articolo 9 - Prezzo di vendita

1. I beni da alienare vengono preventivamente valutati al prezzo di mercato.
2. La stima dei beni è affidata, di norma, dal Responsabile dell'U.O. Patrimonio, sentiti i Responsabili interessati, a tecnici del Comune di Albignasego, in possesso di laurea in architettura, ingegneria, agraria, o del diploma di geometra, perito edili o perito agrario. Nel rispetto delle prescritte procedure per l'affidamento degli incarichi esterni, le perizie di stima possono essere affidate anche a tecnici o studi esterni qualificati. Il Comune di Albignasego potrà inoltre avvalersi, tramite convenzione, anche dell'Agenzia del Territorio.
3. La perizia estimativa deve espressamente specificare:
 - a) i criteri obiettivi e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore di mercato dell'immobile;
 - b) il grado di appetibilità del bene ed il mercato potenzialmente interessato all'acquisizione configurato in relazione al territorio, nazionale o regionale, locale e particolare, al fine di individuare le forme di pubblicità più efficaci per la vendita.
4. Il prezzo base di vendita sarà costituito dal valore di stima maggiorato del 2% per compensare le spese tecniche e di pubblicità sostenute dall'Ente.

Articolo 10 - Diritto di prelazione e offerta di vendita

1. I beni di cui al piano per le alienazioni sono prioritariamente offerti a coloro che siano titolari di contratti di concessione, comodato, affitto rustico, locazione stipulati con il Comune di Albignasego, in corso ovvero scaduti e non ancora rinnovati sempre che siano in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto.
2. L'offerta è notificata agli interessati con l'indicazione del prezzo richiesto per l'alienazione e la specificazione delle modalità di accettazione.
3. L'alienazione è disposta a seguito dell'accettazione, da parte dei soggetti legittimati, dell'offerta di cui ai commi precedenti, da esercitarsi entro 45 (quarantacinque) dalla sua notifica e mediante versamento alla tesoreria comunale di una somma pari al 20% (venti per cento) del prezzo a titolo di anticipazione.
4. La mancata comunicazione dell'accettazione, il mancato od insufficiente versamento della anticipazione nel termine, ovvero l'accertata insussistenza delle condizioni previste dal presente regolamento per beneficiare dell'offerta, comportano la decadenza della medesima.
5. I beni immobili sono offerti al prezzo di stima determinato con le modalità di cui all'articolo che precede.

Articolo 11 - Stipulazione del contratto

1. Nei casi in cui sia disposta l'alienazione a favore degli interessati, ai sensi dell'art. 10, il contratto è stipulato entro 90 (novanta) giorni decorrenti dal versamento dell'anticipazione del 20% del prezzo.
2. Qualora per fatto dell'interessato, la stipulazione non avvenga nel termine di cui al comma 1 non verrà dato corso alla alienazione e l'anticipazione verrà incamerata dall'Amministrazione.
3. Per gli immobili utilizzati da terzi, sino alla stipulazione del contratto di vendita, è dovuta la corresponsione del canone locativo o di concessione o dell'indennità di occupazione.

Articolo 12 - Procedure di vendita

1. Ai sensi dell'art. 12 della Legge 127/97 sono assicurati criteri di trasparenza per la scelta del contraente ed adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare le offerte.
2. Alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente Regolamento si procede mediante:
 - a) asta pubblica;
 - b) trattativa privata preceduta da gara uffiosa;
 - c) trattativa privata;
 - d) permuta.

Articolo 13 - Asta Pubblica

1. Alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente regolamento si procede di norma mediante asta pubblica, secondo le procedure di cui all'articolo 73 lettera c) del R.D. 25.05.1924 n. 827, sulla base del prezzo di vendita determinato ai sensi dell'art. 9.
2. L'asta pubblica viene indetta con Determinazione del Responsabile del Servizio competente, che individua i beni da alienare, approva il bando d'asta ed impegna le necessarie somme.
3. In uno stesso bando si può disporre l'alienazione di più beni. In questo caso il bando sarà suddiviso per lotti e i concorrenti potranno essere esonerati dal presentare duplicazione dei documenti qualora presentino offerte per più di un lotto.

Articolo 14 - Asta Pubblica - offerte

1. L'aggiudicazione è fatta a favore dell'offerta più conveniente da parte di un'apposita commissione di gara composta da 3 membri nominata dal Responsabile del Settore Patrimonio, o suo sostituto, che la presiede.
2. L'aggiudicazione definitiva viene effettuata con apposita Determinazione del Responsabile competente.
3. Le offerte sono immediatamente vincolanti per l'offerente mentre ogni effetto giuridico nei confronti della civica Amministrazione consegue alla stipula del contratto a seguito dell'aggiudicazione definitiva.
4. L'alienazione del bene è possibile anche in presenza di una sola offerta di valore pari o superiore al prezzo posto a base d'asta.
5. Sono ammesse offerte per procura e per persona da nominare.
6. Le procure devono essere formate per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Qualora le offerte vengano presentate in nome di più persone, queste si intendono solidalmente obbligate. L'offerente per persona da nominare deve formalizzare la nomina mediante comunicazione scritta e controfirmata per accettazione dal terzo entro 15 giorni dall'aggiudicazione in sede d'asta. Unitamente a detta comunicazione o comunque entro gli ulteriori 15 giorni il terzo nominato deve presentare tutta la documentazione richiesta dall'avviso d'asta per gli offerenti, cauzione compresa. L'offerente in sede d'asta e il terzo nominato restano comunque solidalmente obbligati sino alla formale aggiudicazione del lotto a favore del terzo nominato da parte dell'Amministrazione. In difetto l'aggiudicazione diverrà definitiva nei confronti del primo offerente.
7. Nell'eventualità che siano state presentate due offerte uguali si procederà a richiedere in sede di aggiudicazione a ciascun offerente un'offerta migliorativa in busta chiusa. Se le

due offerte migliorative risultassero ancora uguali si procederà mediante estrazione a sorte. L'offerente non presente in sede d'asta non potrà vantare alcun diritto.

8. Analogamente, in presenza di più soggetti aventi lo stesso diritto di prelazione su un bene, se gli stessi non si accordano si procederà mediante estrazione a sorte.

Articolo 15 - Aste deserte

1. Qualora la prima asta vada deserta l'Amministrazione Comunale ha facoltà di indirne una successiva riducendo il prezzo fino ad un massimo del 10%.

2. Dal secondo incanto andato deserto l'Amministrazione Comunale ha facoltà di procedere, all'indizione di un terzo esperimento pubblico riducendo il prezzo originario fino ad un massimo del 20%, ovvero valutare l'opportunità di sospendere la procedura di alienazione del bene.

3. L'Amministrazione Comunale, a seguito degli incanti andati deserti di cui ai commi 1 e 2, ha facoltà di procedere alla vendita a trattativa privata come previsto dall'art. 17 lettera f).

Articolo 16 - Garanzie e Cauzione

1. Il Comune assume nei confronti dell'acquirente tutte le garanzie di legge e dichiara la sussistenza o meno di iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli, di privilegi anche fiscali e di diritti reali parziali a favore di terzi.

2. La parte acquirente viene immessa nel possesso legale del bene alienato a tutti gli effetti utili ed onerosi dalla data di stipulazione del contratto.

3. La cauzione, da versare in tutte le ipotesi di alienazione del presente Regolamento, nelle forme indicate dal bando d'asta o da apposito provvedimento dell'Amministrazione, è determinata in misura pari al 10% del valore del bene. La stessa viene trattenuta dal Comune come anticipazione sul prezzo, a garanzia della stipula dell'atto e sarà incamerata se l'aggiudicatario rinuncia a stipulare il contratto o non si presenti alla stipula dopo la formale convocazione.

Articolo 17 - Trattativa privata diretta

1. Al fine di agevolare il raggiungimento delle finalità istituzionali del Comune e di altri Enti Pubblici o ONLUS, di incentivare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico del territorio, è ammessa la trattativa privata diretta nelle seguenti ipotesi:

- a) alienazione di beni immobili a favore di Enti pubblici o Enti morali con finalità sociali e/o di pubblico interesse;
- b) alienazione di beni immobili a favore di Società o Consorzi a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione di impianti o servizi pubblici o di pubblico interesse o per conferimento capitali;
- c) alienazione di beni immobili finalizzata ad operazioni di permuta con altri beni che l'Amministrazione ritenga utile acquisire per motivati fini istituzionali;
- d) alienazioni di beni immobili compresi in un comparto urbanistico in cui la proprietà del Comune non superi la quota del 10% e non sia suscettibile di valorizzazione indipendente ed autonoma rispetto alla restante quota del comparto;

- e) fondi interclusi ed altri immobili i quali, per evidenti ragioni strutturali (ubicazione, conformazione ecc.), tecnicamente dimostrabili, rivestano esclusivo interesse per uno o più soggetti predeterminati, risultante dalla perizia estimativa di cui all'art. 9;
 - f) immobili derivanti da aste andate deserte secondo quanto stabilito all'art. 15;
 - g) alienazione di beni immobili di modeste dimensioni e valore (massimo € 35.000,00) e per i quali si possa dimostrare un interesse di natura circoscritta alla zona di ubicazione dell'immobile o a determinate categorie di soggetti (frontisti, confinanti ecc.) e che comunque costituiscano beni residuali o di difficile utilizzo per l'Amministrazione (ad esempio relitti, pertinenze stradali ecc.);
 - h) alienazione di beni immobili nei casi indicati nell'articolo 10, comma 1.
2. In tutte le suddette ipotesi l'alienazione del bene avviene sulla base delle trattative direttamente condotte con l'acquirente, che dovrà agire in nome proprio e non per persona da nominare, ad un prezzo non inferiore a quello di mercato determinato ai sensi del precedente art. 9.
3. Nel caso previsto dalla lettera f), il prezzo di mercato di cui al precedente comma è quello posto a base dell'ultimo incanto deserto.
4. Ove si verifichi la presenza di più di un soggetto avente contemporaneamente titolo all'acquisto l'individuazione dell'acquirente finale è effettuata mediante espletamento di una gara ufficiosa con le modalità di cui al successivo articolo 18.
5. Accertata la sussistenza delle condizioni necessarie alla vendita il Responsabile competente dispone con proprio atto l'alienazione del bene.
Tale determinazione è vincolante per l'offerente mentre ogni effetto giuridico nei confronti della civica Amministrazione consegue alla stipula del contratto.
6. Per le garanzie e la cauzione si rinvia all'articolo che precede.

Articolo 18 - Gara ufficiosa

1. In presenza di più soggetti aventi contemporaneamente titolo all'acquisto si procede all'individuazione dell'acquirente finale mediante gara ufficiosa con le modalità di cui al presente articolo.
2. Il Responsabile del Servizio competente approva con Determinazione avviso pubblico, stabilendo se del caso le modalità di divulgazione dello stesso ulteriori rispetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio.
3. Nel giorno stabilito dall'invito una Commissione costituita dal Responsabile competente con funzione di Presidente e da altri due componenti di cui uno con funzione di Segretario, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte. Delle operazioni deve essere redatto verbale.
4. L'alienazione è disposta con Determinazione del Responsabile competente a favore del migliore offerente, accertata la sussistenza delle condizioni necessarie alla vendita.
5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia agli articoli 16 e 17.

Articolo 19 - Permuta

1. Quando concorrono speciali circostanze di convenienza o utilità generale, è possibile la permuta a trattativa privata con enti e privati di beni immobili patrimoniali disponibili.
2. La permuta, sempre che sia compresa nella deliberazione consiliare di programmazione, conforme alle previsioni dell'art. 8 del presente regolamento, deve

essere approvata Determinazione del Responsabile dell'U.O. Patrimonio, in cui devono essere evidenziati i motivi particolari ed eccezionali che sono alla base della scelta e, in particolare, l'interesse prevalente che giustifica l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del bene di proprietà altrui ed il carattere recessivo del bene pubblico destinato ad essere trasferito ad altri.

3. La permuta degli immobili potrà avvenire con conguaglio in denaro. In ogni caso, la vendita dei beni deve essere preceduta da apposita stima redatta ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento.

4. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia agli articoli 16 e 17.

TITOLO III - CONCESSIONI E LOCAZIONI

Articolo 20 - Procedimento per la scelta del contraente

1. Le concessioni dei beni immobili demaniali e le locazioni dei beni patrimoniali del Comune di Albignasego, conseguono, di norma, all'esperimento di procedure aperte e di norma anche in presenza di una sola offerta valida.

2. Qualora la prima gara ad evidenza pubblica andasse deserta si potrà procedere all'espletamento di una seconda gara, previo ribasso del 10% del canone originariamente posto a base d'asta.

3. Si procede a trattativa privata, nei casi in cui:

- a) sia andata deserta per due volte la procedura aperta;
- b) in ragione della tipologia e delle caratteristiche del bene immobile, il canone non superi l'importo di € 6.500,00 calcolato sull'intera durata contrattuale;
- c) un soggetto già concessionario o conduttore di un bene immobile di proprietà del Comune di Albignasego, chieda l'affidamento in concessione o in locazione di un altro bene immobile costituente pertinenza del bene già locato o dato in concessione;
- d) il soggetto concessionario o locatario sia un Ente Pubblico;
- e) sia necessario procedere al rinnovo dell'atto di concessione o locazione laddove consentito dalla normativa vigente e dal presente regolamento;
- f) venga ravvisato un prevalente interesse pubblico, in ragione anche della natura "no profit" del soggetto beneficiario nonché dei principi e delle finalità statutarie dell'Ente.

Articolo 21 - Durata delle concessioni e delle locazioni.

1. Le locazioni sono assoggettate alla disciplina privatistica di cui alla normativa vigente.

2. L'assegnazione e la gestione contrattuale dei beni ad uso abitativo sono disciplinati dalle norme vigenti ed in particolare dalla Legge n. 431/1998 mentre per le altre tipologie di beni tale durata viene stabilita di volta in volta.

3. Le concessioni non si rinnovano mai tacitamente. Esse possono essere rinnovate, prima della scadenza, se detta previsione sia stata inserita nel contratto originario, per lo stesso termine inizialmente stabilito ovvero per quello inferiore indicato dal contratto. Il rinnovo è subordinato alla rideterminazione del canone e, comunque, alla verifica della condotta tenuta dal concessionario, quanto ad esatto adempimento degli obblighi

contrattuali, con particolare riferimento al regolare pagamento del canone ed all'esecuzione delle opere di manutenzione previste.

4. Il rinnovo è escluso ove l'Amministrazione individui la possibilità concreta di una più proficua valorizzazione dell'immobile, finalizzata a garantire il perseguitamento del pubblico interesse.

Articolo 22 - Stipula degli atti di concessione e del contratto di locazione

1. Qualora, entro 30 giorni dalla data fissata per la stipula del contratto di concessione o locazione, il soggetto scelto secondo le procedure stabilite non si presenti, in mancanza di una valida giustificazione, viene dichiarato decaduto dalla aggiudicazione e il Comune incamera l'eventuale cauzione prestata in sede di gara.

2. In caso di rifiuto o rinuncia dell'aggiudicatario, secondo le prescrizioni del bando, il Responsabile dispone l'aggiudicazione a favore del soggetto collocato in rango immediatamente successivo in graduatoria; in mancanza, dispone la ripetizione della gara.

3. Al momento della stipula del contratto il concessionario presta la cauzione stabilita a garanzia del puntuale rispetto degli obblighi anche economici assunti con la sottoscrizione del contratto.

Articolo 23 - Decadenza e revoca della concessione

1. L'inadempimento delle obbligazioni derivanti dall'atto di concessione e dal contratto nonché l'inosservanza delle prescrizioni stabilite in ordine alle modalità di utilizzazione del bene costituiscono causa di decadenza/revoca della concessione o di risoluzione del contratto.

2. In particolare la concessione decade ovvero il contratto si risolve qualora il concessionario, conduttore o comodatario:

- a) abbia sub-concesso il bene a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente, con o senza corrispettivo senza previa espressa autorizzazione scritta dell'Amministrazione. In caso di autorizzazione il rapporto prosegue con il nuovo concessionario, conduttore o comodatario;
- b) abbia mutato la destinazione del bene o, comunque, ne abbia fatto uso irregolare;
- c) si sia reso moroso nel pagamento del canone e dei servizi ed accessori a proprio carico per un periodo superiore a sei mesi (in caso di locazione ovvero concessione onerosa);
- d) non abbia eseguito gli interventi di manutenzione posti a suo carico dal contratto.
- e) abbia violato le clausole di tutela e conservazione del bene qualora lo stesso sia dichiarato di interesse storico-artistico.
- f) abbia violato le norme sulla sicurezza e antincendio qualora previste dalle norme di settore.

3. Il Comune di Albignasego può procedere alla revoca della concessione in caso di sopravvenienza di motivate esigenze di interesse pubblico, salvo indennizzo secondo quanto previsto dall'art. 21 *quinquies* della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

Articolo 24 - Risoluzione e recesso della locazione

1. L'Ente dispone accertamenti periodici in ordine all'esatto adempimento degli obblighi assunti dal conduttore nonché all'osservanza delle prescrizioni concernenti le modalità di utilizzazione del bene.
2. L'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione e l'inosservanza delle prescrizioni stabilite in ordine alle modalità di utilizzazione del bene costituiscono causa di risoluzione, così come prescritto dalla normativa privatistica vigente.
3. Il recesso anticipato da parte del conduttore è regolato dalla normativa vigente.

Articolo 25 - Condizioni delle concessioni e delle locazioni

1. Il corrispettivo delle locazioni e concessioni è determinato secondo la procedura indicata dall'art. 10 del presente Regolamento.
2. Il canone di concessione è adeguato annualmente in misura corrispondente al 100% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente.
3. Il canone di locazione è adeguato annualmente in misura corrispondente al 75% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente, o in ogni caso secondo quanto previsto dalle leggi speciali che regolano la materia.

Articolo 26 - Lavori di manutenzione

1. Sono a carico del concessionario o conduttore gli oneri della manutenzione ordinaria, nonché gli oneri gestionali (pulizia, spese vive, assicurazione etc.), che verranno elencati in modo analitico in sede di sottoscrizione della concessione-contratto. I competenti uffici del Comune procedono a verifiche per accettare lo stato dell'immobile concesso o locato e per indicare le eventuali opere di manutenzione di cui l'immobile necessiti.
2. Sono a carico del Comune, salvo diversa pattuizione, gli oneri connessi alla manutenzione straordinaria, di cui verrà redatto apposito elenco in sede di stipula della concessione-contratto.
3. In deroga a quanto previsto dai precedenti punti 1 e 2, le parti possono concordare che i lavori di manutenzione straordinaria, entro i limiti di spesa previsti per il ottimo fiduciario, siano posti a carico del concessionario o conduttore, con scomputo degli stessi dal canone, nel rispetto delle procedure contrattualmente convenute.
4. E' obbligo del concessionario o conduttore cui fanno carico i lavori acquisire le prescritte autorizzazioni, ivi comprese quelle inerenti agli immobili appartenenti al demanio artistico, storico o archeologico o soggetti a vincolo paesaggistico. Ogni intervento manutentivo deve essere previamente comunicato al Comune e autorizzato dai competenti uffici.

Articolo 27 - Effetti della concessione e della locazione - Migliorie

1. La realizzazione di addizioni e/o migliorie deve essere preventivamente autorizzata dall'Ente. I contratti di concessione e locazione devono, di norma, prevedere, in deroga a quanto disposto dall'art. 1592 del Codice Civile, che alla cessazione della concessione o della locazione le addizioni o le migliorie apportate all'immobile sono di diritto acquisite gratuitamente dal Comune di Albignasego.

Articolo 28 – Criteri e procedimento per l’assegnazione di beni immobili a titolo gratuito

1. La concessione gratuita del patrimonio indisponibile o il comodato gratuito di aree e beni immobiliari del patrimonio disponibile può avvenire nei riguardi di (a) enti pubblici (b) associazioni di promozione sociale riconosciute non lucrative di utilità sociale ai sensi della normativa vigente in materia (c) altri enti, associazioni, azienda sanitaria, medici di base e organismi la cui attività assume le caratteristiche di interesse comunale, sanitario, sociale, turistico, sociale, culturale, sportivo, educativo, di assistenza, di sicurezza e di aggregazione, senza finalità di lucro.
2. L’assegnazione potrà essere consentita in relazione ai seguenti criteri:
 - a) presentazione di un progetto coerente con le linee programmatiche dell’Amministrazione comunale, contenute nel DUP che evidenzi le attività e le modalità con le quali il soggetto richiedente intende realizzare il progetto stesso e le ricadute positive dell’attività sulla popolazione amministrativa;
 - b) proposte che prevedano la coesistenza di più soggetti nello stesso immobile, secondo criteri di turnazione e/o di condivisione degli spazi anche ai fini della riduzione delle spese gestionali;
 - c) riconoscimento della funzione svolta, nel tempo e nella città, come rilevante per fini pubblici o per l’interesse collettivo dalle vigenti leggi, dallo Statuto comunale o dai Regolamenti, con particolare riferimento al grado di utilità sociale dell’attività espletata;
 - d) carattere delle finalità prevalenti perseguiti dal soggetto con l’attività per l’esercizio della quale viene richiesta l’assegnazione del bene immobile comunale;
 - e) radicamento del soggetto nella realtà cittadina, sia con riferimento alla persistenza di rapporti con il Comune che in termini di concreta presenza nella realtà sociale o culturale della Città;
 - f) struttura e dimensione organizzativa del soggetto richiedente, anche con riferimento alle risorse disponibili, alla dimensione economica del bilancio, al numero dei soggetti aderenti;
 - g) insussistenza di finalità lucrative, inteso come attitudine a conseguire un potenziale profitto d’impresa, non solo in riferimento allo scopo e alle finalità perseguiti dall’operatore, ma anche e soprattutto in relazione alle modalità concrete con le quali viene svolta l’attività che coinvolge l’utilizzo del bene pubblico messo a disposizione;
 - h) livello di eventuale coinvolgimento dei cittadini nelle attività svolte e nella fruizione del bene pubblico assegnato;
 - i) esercizio in favore della cittadinanza di attività e/o servizi a titolo gratuito presso gli immobili assegnati qualora compatibili con i servizi svolti dall’assegnatario.
3. La concessione o il comodato possono avere per oggetto e prevedere forme di partenariato fra il Comune e il soggetto per la crescita dei servizi ai cittadini, sul territorio comunale, secondo le finalità ed i requisiti richiesti per la sussidiarietà orizzontale e richiamati dall’art. 13 del TUEL 267/2000, con soluzioni organizzative e gestionali, purché destinate alla valorizzazione del bene in uso, allo sviluppo, incremento, crescita degli ambiti di interesse locale con riferimento alla popolazione, alle famiglie, ai ragazzi, a categorie di cittadini di più ampia sensibilità, al territorio ed alle tradizioni locali.

4. Ai fini dell'avvio della procedura la Giunta individua le aree e/o i beni immobiliari del patrimonio indisponibile o disponibile da assegnare ai fini del presente articolo fissando gli elementi essenziali del contratto.
5. L'iter amministrativo prende avvio con apposito avviso di manifestazione di interesse da redigere da parte dell'ufficio patrimonio, contenente i criteri di individuazione dell'ente, Associazione o altro soggetto rispetto agli ambiti specifici di intervento, e la valorizzazione sulla base di specifico progetto dal quale si possa evincere l'interesse pubblico perseguito. L'iter si conclude con l'individuazione dell'ente o altro soggetto che ha presentato il miglior progetto. Il soggetto richiedente deve trovarsi in condizioni di non morosità nei confronti del Comune di Albignasego.
6. L'avviso di cui al comma precedente verrà pubblicato ogni qualvolta si renderanno disponibili gli immobili da dare in concessione secondo gli indirizzi dell'Amministrazione.
7. Con provvedimento adeguatamente motivato, la Giunta comunale potrà stabilire di accollare al Comune, in tutto o in parte, le spese delle utenze tenuto conto della particolare rilevanza sociale dell'attività svolta dal soggetto utilizzatore.
8. Le assegnazioni a titolo gratuito hanno una durata non superiore a cinque anni.
9. Nei provvedimenti di assegnazione è necessario esplicitare un'adeguata motivazione dalla quale emerge un'attenta ponderazione comparativa degli interessi pubblici in gioco e l'assenza di qualsivoglia scopo di lucro nell'attività svolta dagli utilizzatori dei beni;
10. Il presente articolo si riconduce alla disciplina dell'art. 12 della L. n. 241/1990 e s.m.i. con i conseguenti obblighi di pubblicazione e trasparenza;

Articolo 29 - Determinazione del canone

1. Il canone, fermo restando quanto di cui al precedente articolo, deve avere il fine:
 - di rappresentare un giusto corrispettivo dell'uso del bene;
 - di costituire un giusto prezzo per il concessionario tenuto conto anche della potenzialità di gestione del bene;
 - di non ottenere l'effetto di disincentivare la gestione da parte di terzi del bene stesso.
2. Nel rispetto dei principi di cui al primo comma, la valutazione dell'ammontare del canone viene effettuata:
 - sulla base dei prezzi di mercato mediante una comparazione con immobili aventi destinazioni analoghe anche in altre realtà locali, apportando le variabili del caso;
 - con riferimento all'individuazione dei costi di gestione che fanno carico al concessionario come individuati nello schema di contratto;
 - sulla base delle potenzialità di utilizzo del bene in termini ottimali.

3. Gli elementi suddetti concorrono a determinare il canone di concessione rispettando in ogni caso il valore minimo del prezzo in regime di libero mercato.

Articolo 30 - Disciplina dei rapporti in corso

1. Le disposizioni regolamentari della presente Sezione si applicano alle procedure di alienazione, di concessione, di locazione a canone sia ordinario sia agevolato avviate successivamente alla sua data di entrata in vigore.
2. Gli atti di concessione e i contratti di locazione perfezionati anteriormente alla predetta data conservano validità fino alla loro scadenza.

SEZIONE II - LO SPORT E GLI IMPIANTI SPORTIVI (Abrogata)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI (Abrogato)

Articolo 32 – Definizioni (Abrogato)

Articolo 33 - Classificazione degli impianti sportivi (Abrogato)

Articolo 34 – Competenze (Abrogato)

Articolo 35 - Forme di gestione, accesso e uso degli impianti sportivi (Abrogato)

TITOLO II - AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A TERZI (Abrogato)

CAPO I - DISPOSIZIONI PER LE CONCESSIONI IN USO (Abrogato)

Articolo 38 - Procedura per le concessioni in uso (Abrogato)

Articolo 39 - Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni in uso (Abrogato)

CAPO II - DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (Abrogato)

Articolo 40 - Modalità per la concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi privi di rilevanza economica (Abrogato)

Articolo 41 - Modalità per la concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi con rilevanza economica (Abrogato)

Articolo 42 - Modalità particolari di gestione connesse a investimenti di soggetti terzi (Abrogato)

Articolo 43 - Rapporto concessorio - Contenuto specifico delle convenzioni (Abrogato)

Articolo 44 - Soggetti affidatari (Abrogato)

Articolo 45 - Scelta dell'affidatario (Abrogato)

Articolo 46 - Durata della concessione e obblighi del concessionario (Abrogato)

Articolo 47 - Norme generali sulla manutenzione (Abrogato)

Articolo 48 - Divieto di sub concessione (Abrogato)

CAPO III - VIGILANZA, CONTROLLO E TARIFFE (Abrogato)

Articolo 49 - Norme generali sulla vigilanza (Abrogato)

Articolo 50 - Sanzioni, risoluzione e revoca delle concessioni (Abrogato)

Articolo 51 - Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali (Abrogato)

**TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI –
ESCLUSIONI (Abrogato)**

Articolo 53 – Rinvii (Abrogato)

Articolo 54 - Norme transitorie in materia di impianti sportivi (Abrogato)

SEZIONE TERZA - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 55 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento e le successive modifiche ed integrazioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione.
2. In caso di contrasto tra le norme del presente Regolamento con quelle di altri regolamenti in materia di gestione di immobili di proprietà comunale, prevalgono quelle contenute nel presente testo regolamentare.